

PREMESSA

Per l'anno 2019 l'Enpaf provvederà all'assegnazione di un contributo *una tantum* in favore dei farmacisti liberi professionisti e figure assimilate.

L'importo stanziato è di euro 120.000,00 (centoventimila) e sarà assegnato ai richiedenti con le modalità di seguito indicate.

L'iniziativa termina con l'esaurirsi dello stanziamento economico. Pertanto, la presenza in graduatoria non garantisce l'attribuzione del contributo assistenziale.

1. DESTINATARI

Possono chiedere l'assegnazione del contributo assistenziale i farmacisti:

- 1a. iscritti all'Enpaf che dall'anno 2017 hanno svolto l'attività di farmacista in regime libero-professionale oppure con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o, ancora, con borsa di studio.
- 1b. che alla data di presentazione della domanda abbiano interamente versato la contribuzione previdenziale in misura intera per gli anni 2017, 2018 e 2019 e che, nei limiti della prescrizione, non abbiano una morosità pregressa pari o superiore ad 1/4 del contributo previdenziale dovuto per ciascun anno.
- 1c. il cui nucleo familiare ha ottenuto un valore ISEE compreso nelle fasce indicate nella tabella di attribuzione dei punteggi (tabella n.1).

2. Non hanno diritto all'assegnazione del contributo in argomento i richiedenti:

- 2a. privi dei requisiti di cui al precedente punto 1;
- 2b. il cui patrimonio mobiliare, così come risultante dall'attestazione ISEE, è superiore ad euro 60.000,00. Per ciascun componente successivo al secondo, a tale importo si aggiungono ulteriori euro 10.000,00 fino ad un massimo di euro 80.000,00.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

2.1 L'istanza di assegnazione del contributo *una tantum* deve essere inviata direttamente all'Ente. La domanda può essere presentata una sola volta e deve essere redatta esclusivamente sulla modulistica a tal fine predisposta, resa disponibile insieme con il presente regolamento. Non saranno ammesse le istanze redatte in altre forme.

2.2 Le domande e la documentazione richiesta devono essere trasmesse tramite raccomandata a.r. o PEC entro il 28 novembre 2019. In ogni caso, il mezzo di trasmissione deve essere tracciabile e deve riportare la data e l'orario dell'invio. Ove l'orario non sia rilevabile, la domanda si considererà pervenuta alle ore 23,59 del giorno di spedizione.

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione, compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

2.3 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

2.3.1 il modello ISEE del nucleo familiare, rilasciato ~~a far data dal 1° settembre~~ nel 2019 * **(v. nota)**;

2.3.2 copia della quietanza di pagamento, se il versamento del contributo Enpaf dovuto è avvenuto successivamente alle scadenze fissate dall'Ente e copia delle quietanze e del piano di rientro concordato con l'Agente della Riscossione, in caso di rateizzazione del debito contributivo.

In tali circostanze, a pena di esclusione, sarà quindi onere del richiedente documentare il tardivo assolvimento dell'obbligo contributivo.

3. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

3.1 Per l'assegnazione del contributo assistenziale in premessa si procederà alla formazione di una graduatoria secondo le tabelle allegate al presente regolamento. Il punteggio sarà determinato in base alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente, come risultante dal valore ISEE, nonché all'anzianità contributiva a quota intera nel periodo 2010-2019, come specificato nella tabella n.2. La misura della prestazione erogata è indicata nella tabella n.3.

3.2 A parità di punteggio, avranno precedenza:

3.2a. i richiedenti con maggiore anzianità contributiva a quota intera nell'ultimo decennio;

3.2b. i richiedenti con nucleo familiare più numeroso;

3.2c. i richiedenti con età anagrafica più avanzata.

4. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria per l'assegnazione del contributo assistenziale di cui al presente regolamento sarà approvata con determinazione del Direttore Generale dell'ENPAF e sarà pubblicata sul sito internet dell'Enpaf all'indirizzo www.enpaf.it. Nessuna comunicazione sarà inviata al domicilio dei richiedenti.

Nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR 2016/679/UE), in luogo del nominativo del richiedente la prestazione, sarà pubblicato il codice di iscrizione all'Enpaf.

5. RICORSI

Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite raccomandata a.r. o PEC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell'Enpaf. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

6. TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale di cui al presente regolamento è sottoposto a ritenuta d'acconto del 20% per i titolari di partita IVA. Fanno eccezione coloro che, all'atto della domanda, hanno dichiarato di essere soggetti a regime fiscale agevolato. Per le altre tipologie reddituali, la tassazione sarà assimilata a quella per lavoro dipendente.

7. INCOMPATIBILITA'

Agli assegnatari del contributo oggetto del presente regolamento, non potranno essere erogate prestazioni assistenziali a carattere continuativo né prestazioni straordinarie a sostegno del reddito, incluso il contributo assistenziale per scuola di specializzazione, che comportino la valutazione della medesima attestazione ISEE.

NOTA: l'art. 4 sexies della Legge n.58 del 28/6/2019 ha modificato la validità della DSU fissandone nuovamente la scadenza al 31 dicembre. Pertanto, per la partecipazione all'iniziativa è ritenuta valida l'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2019.

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E MISURA DELLA PRESTAZIONE

TABELLA N.1
valutazione della condizione economica del nucleo familiare

VALORE ISEE	PUNTI
da zero a € 5.000,00	90
da € 5.000,01 a € 10.000,00	80
da € 10.000,01 a € 13.000,00	70
da € 13.000,01 a € 16.000,00	60
da € 16.000,01 a € 19.000,00	50
da € 19.000,01 a € 22.000,00	40
da € 22.000,01 a € 25.000,00	30
da € 25.000,01 a € 30.000,00	20
da € 30.000,01 a € 35.000,00	10
da € 35.000,01 a € 40.000,00	zero

TABELLA N.2
ulteriore attribuzione di punteggio:

REQUISITO	PUNTI
iscritti che hanno versato sei anni (o più) a quota intera nel decennio 2010-2019	10

In presenza dei necessari requisiti e nei limiti dello stanziamento economico, a ciascun richiedente sarà corrisposto l'importo lordo corrispondente al punteggio conseguito, come di seguito indicato.

TABELLA N.3

misura della prestazione erogata

PUNTI	IMPORTO LORDO
100	€ 6.000,00
90	€ 5.400,00
80	€ 4.800,00
70	€ 4.200,00
60	€ 3.600,00
50	€ 3.000,00
40	€ 2.400,00
30	€ 1.800,00
20	€ 1.200,00
10	€ 600,00
0	zero